

1

Procedimento 59/2016 Sovr

TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

N. 59/16
Sovr,

N. 266/18/B

1

Vista l'istanza depositata il 12/12/2017 da Trivino Caicedo Dalta Alextis e Trivino Caicedo Jovida Ofelia con la quale le debtrici hanno chiesto di omologare il piano del consumatore per la composizione della crisi da c.d. *sovraindebitamento* depositato ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis, della legge n. 3/2012 ovvero in subordine ed in via alternativa hanno chiesto la "liquidazione dei beni" ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti della legge n. 3/2012;

vista la documentazione allegata ed in particolare la relazione dell'Organo di Composizione della Crisi;

visto il decreto in data 15/12/2017;

vista la memoria integrativa e la documentazione depositata il 29/12/2017;

visto il decreto in data 2-3/1/2018;

vista la memoria integrativa e la documentazione depositata il 17/1/2018;


vista la nuova documentazione depositata dall'OCC;

rilevato che l'art. 12 bis, primo comma, della legge n. 3/2012 richiama gli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge;

rilevato che scaduto il termine perentorio concesso la proposta di piano del consumatore, pur modificata/integrata, non soddisfa per due ragioni i requisiti prescritti dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis della legge n. 3/2012 e pertanto non può essere adottato il decreto ex art. 12 bis, primo e secondo comma, della legge n. 3/2012;

rilevato infatti che con il piano del consumatore le ricorrenti, pur non prevedendo il piano la liquidazione del bene immobile sul quale sussiste la causa di prelazione, propongono, in assenza di un accordo concluso con il creditore ipotecario, una revisione delle condizioni contrattuali mediante l'applicazione di un interesse a tasso fisso di circa l'1,7% sul residuo debito capitale alla data del 31/10/2017, una moratoria di un anno dei pagamenti delle rate ed un allungamento del piano di ammortamento di circa un anno e mezzo il che si pone in contrasto con l'articolo 8, ultimo comma.

IL GIUDICE
N. 266/18/B



della legge n. 3/2012: il creditore ipotecario invero, pur non potendo votare e pur subendo l'eventuale omologa del piano ex art. 12 bis e 12 ter della legge, non può essere costretto anche alla soddisfazione dilazionata del proprio credito oltre il limite della moratoria annuale e con ulteriore allungamento di un *"altro anno e mezzo"* del piano di ammortamento vantando un diritto di prelazione sul bene immobile non oggetto di liquidazione/cessione (in senso conforme Trib. Asti 18/11/2014; Trib. Rovigo 13/12/2016);

rilevato altresì che, nonostante quanto risulta dalla relazione dell' OCC, non si ritiene che si possa attestare la concreta fattibilità di un piano del consumatore di *"durata ultraventennale"* atteso che *"nella composizione della crisi da sovra indebitamento il termine eccessivamente lungo di durata del piano – nel caso concreto oltre venti anni – ne determina la non fattibilità giuridica in quanto le assunzioni che il professionista deve porre alla base della propria attestazione sono necessariamente incerte e non ragionevolmente prevedibili"* (in senso conforme Trib. Ravenna 10/3/2017; Trib. Rovigo 13/12/2016);

rilevato quindi che la proposta di piano del consumatore deve essere dichiarata inammissibile con decreto perché non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8, quarto comma, e 9, secondo comma, della legge n. 3/2012, richiamati dall' art. 12 bis, primo comma, della stessa, senza la necessità di avviare la procedura di omologazione con la fissazione dell' udienza ai sensi dell' art. 12 bis, primo comma, della legge n. 3/2012 (in senso conforme Trib. Udine 20/1/2017);

rilevato invece che la proposta alternativa e subordinata di *"liquidazione dei beni"* ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta;


rilevato invero che è stata depositata dal dott. Andrea Bernardini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare nominato ai sensi dell' art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2, e 14ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che lo stipendio delle due istanti sino al limite complessivo di € 1.600,00 mensili, importo occorrente per il mantenimento delle ricorrenti e dei familiari, non è compreso nella liquidazione;

IL QUINQUE
10/12/2017


ritenuto quindi che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l' art. 12 bis e l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

inammissibile la proposta di piano del consumatore;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili ed immobili di Trivino Caicedo Dalta Alextis e Trivino Caicedo Jovida Ofelia, così come descritti nell' istanza, con esclusione dalla liquidazione dei soli beni mobili che arredano la casa ove abitano se ed in quanto non pignorabili ex art. 514 c.p.c. ed art. 14 ter, VI comma, lett. d), della legge n. 3/2012

NOMINA

liquidatore il dott. Bruno Bassi, con studio in Genova;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano comunicati a cura del liquidatore a tutti i creditori;

ORDINA


ai debitori la consegna dei beni mobili ed il rilascio del bene immobile facenti parte del patrimonio da liquidare al liquidatore nel momento in cui saranno venduti a terzi e per l' effetto autorizza i debitori ad utilizzare i suddetti beni sino al momento della vendita;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei Registri Immobiliari a cura del liquidatore;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore e a spese delle ricorrenti, venga immediatamente pubblicata la domanda ed il presente decreto, in forma integrale sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che

IL QUINQUE
BRUNO BASSI



dovrà essere corrisposto dalle ricorrenti al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Genova 18 Gennaio 2018

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino



Depositato in Cancelleria

Il 19. 1. 18

Il Cancelliere
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco



Procedimento 59/2016 Sovr

**TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato

Vista l'istanza depositata il 25/1/2018 dal Dott. Bruno Bassi nominato liquidatore con il decreto in data 18-19/1/2018;

visti i certificati di residenza anagrafici allegati all'istanza;

rilevato che il decreto contiene alcuni errori materiali perché le ricorrenti sono state indicate con i seguenti nomi "Trivino Caicedo Dalta Alextis" e "Trivino Caicedo Jovida Ofelia" anziché con i nomi corretti "Trivino Caicedo Dalta Aletxis" e "Trivino Caicedo Jovita Ofelia";

rilevato che il decreto in data 18-19/1/2018 deve essere corretto;

P.Q.M.

ORDINA


la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto in data 18-19/1/2018 nel senso che dove è scritto "Trivino Caicedo Dalta Alextis" deve intendersi "Trivino Caicedo Dalta Aletxis" e dove è scritto "Trivino Caicedo Jovida Ofelia" deve intendersi "Trivino Caicedo Jovita Ofelia".

Si comunichi a cura della Cancelleria

Genova 25 Gennaio 2018

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino



Depositato in Cancelleria

il 25.1.18

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Antonella Bianco

